

“Allegato B”

COMUNE DI NOGARA

Provincia di Verona

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO “REMO SOAVE” DI VIA GIULIO ONESTI

L'anno il giorno del mese di
tra il comune di Nogara (C.F.)
rappresentato dal dott. Bruno Zancanella in qualità di Responsabile del 1° Settore Amministrativo-Affari Generali e Servizi Demografici, ed il sig. nato
il a in qualità di della
società/associazione/ente..... con sede in

PREMESSO

CHE il Comune di Nogara è proprietario di un'area dove sono stati realizzati degli impianti sportivi in via G. Onesti;

CHE detta struttura sportiva è composta dai seguenti impianti: campo da calcio a 11 secondario, campo da calcio a 11 principale, spogliatoi, tribuna con annessi locali ad uso magazzino, bar, 2 campi da tennis in terra rossa dotati di impianto di illuminazione, campo da calcio a 7 dotato di impianto di illuminazione, il tutto recintato con mura e rete di ferro plastificato;

CHE il Comune di Nogara a seguito di apposito atto di indirizzo ha indetto procedura esplorativa per manifestazione di interesse alla gestione della predetta struttura per permettere lo svolgimento del gioco del calcio e del tennis, sia per le attività federali sia per quelle amatoriali;

CHE la società/associazione/ente si è dichiarata disponibile a svolgere la custodia dell'impianto, la manutenzione ordinaria e la pulizia delle strutture sportive per tutto il periodo contrattuale;

CHE conseguentemente deve stipularsi apposita convenzione che regoli lo svolgimento dell'attività sportiva, curando specialmente l'attività giovanile.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Art.1 – Finalità

Il Comune di Nogara, con il presente atto, affida alla società/associazione/ente, qui rappresentata dal Presidente pro tempore sig., la gestione, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria delle strutture sportive comunali site in via G. Onesti, per la pratica del gioco del calcio e del tennis, specie in favore dei giovani del Comune di Nogara.

Art.2 – Durata ed oggetto

La concessione ha durata di anni tre, decorrenti dalla stipula e pertanto fino al

La convenzione comprende l'utilizzo delle seguenti strutture:

- a) campo da calcio a 11 per allenamenti e partite giovanili, campo da calcio a 11 principale, campo da calcio a 7;
- b) due blocchi spogliatoi, composti complessivamente di n. 11 locali, oltre il locale di allocazione della centrale termica;
- c) tribuna con sottostanti locali e strutture che ivi insistono;
- d) 2 campi da tennis regolari, con illuminazione;
- e) bar con adiacenti servizi igienici.

Art.3 – Divieto di sub concessione

La società/associazione/ente si impegna e si obbliga, per tutta la durata del presente contratto, a non cedere, affittare a terzi, in tutto od in parte, il campo sportivo, gli impianti, le attrezzature e le pertinenze, nonché a subappaltare la gestione delle citate strutture.

Art.4 – Attività particolari

Per le attività particolari che comportino autorizzazioni, concessioni e licenze da parte di Enti e/o di organi, dovrà provvedere di volta in volta la società/associazione/ente medesima.

Art.5 – Utilizzo impianti

Il Comune si riserva e la società/associazione/ente accetta, compatibilmente con lo svolgimento delle attività agonistiche consistenti nelle necessarie esercitazioni sportive e nelle gare dalla stessa promosse, di utilizzare gli impianti sportivi per eventuali attività delle scuole e per manifestazioni di interesse pubblico, promosse col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, ogni qualvolta lo ritenesse necessario, dando congruo preavviso alla società/associazione/ente.

Per l'utilizzo dei campi da tennis la tariffa verrà concordata entro il quindici di aprile di ogni anno con l'Amministrazione Comunale. I ricavi derivanti dall'utilizzazione dei campi da tennis restano

alla società/associazione/ente che dovrà fare debita pubblicità, indicare al pubblico nome e numero di riferimento del responsabile dei campi da tennis ed emettere regolare ricevuta agli utilizzatori.

Art.6 – Funzionalità degli impianti

La società/associazione/ente si obbliga a mantenere, per tutta la durata della convenzione, gli impianti esistenti e le attrezzature realizzate in perfetta efficienza assicurando la pulizia e la custodia degli impianti, delle attrezzature e dei locali.

Art.7 – Controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di controllare e sorvegliare la gestione del centro sportivo, in qualsiasi momento a mezzo di propri funzionari a tal fine incaricati.

Art.8 – Misure di sicurezza e sanitarie

La società/associazione/ente si impegna, esonerando il Comune da ogni responsabilità, all'osservanza di tutte le misure di prevenzione sanitaria e di sicurezza, nonché alla stipula delle assicurazioni previste per legge, salvo quanto previsto dall'art. 15, ultimo comma.

La società/associazione/ente è responsabile di eventuali danni a terzi o a cose causati negli impianti esistenti per il cattivo uso degli stessi.

Art.9 – Manutenzione ordinaria e straordinaria

Le spese per l'illuminazione e il gas sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale. Sono altresì, a carico dell'Amministrazione Comunale, le spese per la manutenzione del verde e dei citati impianti sportivi, anche in collaborazione col personale volontario della società/associazione/ente, nonché tutta la manutenzione straordinaria degli impianti.

Sono a carico della società/associazione/ente:

- a) la custodia del centro sportivo;
- b) la pulizia delle strutture;
- c) le spese relative all'utenza telefonica;
- d) la tinteggiatura periodica degli spogliatoi, sia interna che esterna;
- e) la manutenzione ordinaria dei campi da tennis.

In ogni caso qualsiasi intervento, miglioria, modifica della situazione esistente, effettuato in economia dalla società/associazione/ente, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, dopo le opportune verifiche di controllo da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art.10- Contributo

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di erogare annualmente un contributo per l'attività di interesse sociale svolta per il settore giovanile, previa relazione e rendicontazione da

parte della società/associazione/ente sull'attività svolta in favore dei giovani della comunità in generale.

Art.11 – Inadempienze ed inosservanze di norme della convenzione

La società/associazione/ente risponderà in proprio per le eventuali inosservanze ed inadempienze alla presente convenzione. In caso di accertate e ripetute violazioni alle norme o parti di esse della presente convenzione, il Comune di Nogara potrà disporre la risoluzione della stessa, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, con preavviso di almeno un mese.

Art.12 – Danni arrecati a terzi

La società/associazione/ente è tenuta a rispondere in proprio per danni alla struttura provocati dai suoi affiliati o da atleti appartenenti a squadre ospitate.

La stessa società/associazione/ente non è tenuta a rispondere in proprio per eventuali furti o danneggiamenti degli impianti (spogliatoi ed illuminazione) arrecati da persone estranee che ne risponderanno in proprio.

Resta inteso che opportuna cartellonistica dovrà avvertire gli utilizzatori delle condizioni di cui ai commi precedenti. Inoltre la società/associazione/ente, di concerto con l'Amministrazione, per quanto riguarda il periodo di non custodia e in merito ad eventuali atti vandalici di danneggiamento al patrimonio, dovrà porre in essere tutte le misure di buona pratica idonee a non facilitare l'accesso ad eventuali malintenzionati.

Art.13 – Polizza assicurativa

L'Amministrazione acquisirà dalla società/associazione/ente apposita polizza idonea a garantire il patrimonio in utilizzo.

Il Comune di Nogara stipulerà apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la proprietà degli immobili oggetto della convenzione, nonché quella contro il pericolo di incendio.

Art.14 – Deposito cauzionale

La società/associazione/ente viene esonerata dalla prestazione di deposito cauzionale.

Art.15 – Revoca

Il comune di Nogara si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, ivi compresa l'adozione di variante urbanistica con mutamento di destinazione dell'area o di parte di essa, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno 3 mesi prima e assicurando la conclusione dell'esercizio delle attività e dei programmi assunti, per l'esercizio in corso.

Il recesso di cui sopra è subordinato alla salvaguardia della continuità dello svolgimento della pratica sportiva del calcio nel nostro territorio, con possibilità per il Comune, di mettere a disposizione un'analoga area attrezzata per il periodo residuo della convenzione.

Art.16 - Modifiche

Le parti concordano di effettuare eventuali modifiche alla presente convenzione, previe comuni e reciproche intese.

Art.17 – Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento a quanto disciplinato dagli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile.

Art.18 – Spese contrattuali

Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del Comune di Nogara.

Art.19 – Registrazione

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

p. IL COMUNE DI NOGARA _____

p. LA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/ENTE _____